


INPS/ Circolare sui trattamenti pensionistici e di fine servizio dopo le ultime norme

# Nuove regole per la buonuscita

Cambiano i tempi per la liquidazione delle prestazioni - Quali deroghe



**T**rattamenti di fine servizio e fine rapporto per la cessazione dal lavoro non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro.

Con la circolare n. 37 del 14 marzo l'Istituto interviene su diversi aspetti in materia di trattamenti pensionistici e di fine servizio previsti dalle ultime disposizioni legislative. In particolare indica nuove condizioni in merito ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall'art. 1, comma 23, del Dl 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011.

Dal 1° gennaio 2012, essendo venuta meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età, per chi non ha già maturato tale requisito al 31/12/2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del Dl 138/2011) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.

Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età

previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro.

Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del Dl 138/2011) per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.

Per il personale interessato dalle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del Dl 138/2011, (convertito con modificazioni dalla legge 148/2011), e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto Afam), valgono i vecchi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr anteriori a quelli introdotti dall'art. 1, comma 22, del Dl 138/2011, con la precisazione delle osservazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.

Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate

come di seguito indicato e riepilogato.

I termini per i trattamenti di fine rapporto	
Motivo della cessazione	Termini di erogazione
Per inabilità o decesso	Entro 105 giorni
Per fine rapporto, limiti d'età e di servizio (40 anni)	Entro il 31/12/2011 non prima di 6 mesi e non oltre 270 giorni
Dimissioni con diritto a pensione, dimissioni senza diritto a pensione	Non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi recesso da parte della pubblica amministrazione

come di seguito indicato e riepilogato.

**Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.** In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

**Termine di sei mesi.** La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 dell'1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio);

● cessazione dal servizio connesso a un pensionamento conseguito con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (a esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

Nei casi indicati l'istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.

**Termine di 24 mesi.** La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego). L'istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della

prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

**Deroghe.** Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per le quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiezza (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializza-

menti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e Afam i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

Infine, in relazione a quanto espresso al punto 1), secondo quanto precisato nella nota prot. n. 2680 del 22 febbraio

2012 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la deroga di cui all'art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età e anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza ovvero l'anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).

Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordina-

## Per inabilità Tfr in 105 giorni

## In caso di dimissioni termine di 24 mesi